

**Proposta di legge  
d’iniziativa dei consiglieri regionali Francesco Torselli,  
Vittorio Fantozzi, Diego Petrucci e Alessandro Capecchi**

**Realizzazione dei Distretti Industriali della Toscana**

**SOMMARIO**

Preambolo

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Individuazione del distretto industriale

Art. 3 - Struttura del distretto industriale e organi competenti

Art. 4 - Individuazione della rete di interconnessione regionale

Art. 5 - Forme di aggregazioni di imprese all’interno del singolo Distretto Industriale

Art. 6 - Rappresentanza dei distretti industriali e delle reti innovative regionali

Art. 7 - Progetti di intervento

Art. 8 - Modalità di finanziamento

Art. 9 - Accordi di programma

Art. 10 - Attività di promozione e informazione

Art. 11 - Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

Art. 12 - Revoca

Art. 13 - Norma finanziaria

Art. 14 - Entrata in vigore

**Preambolo**

**Visto** l’articolo 117 della Costituzione Italiana;

**Visto** l’articolo 4 comma 1 lettera n) dello Statuto della Regione Toscana, secondo cui la Regione persegue, tra le finalità prioritarie, “la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull’innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell’ambiente”;

**Visto** l’articolo 23 comma 1 dello Statuto della Regione Toscana che recita: “L’iniziativa delle leggi e degli altri atti di competenza del consiglio appartiene a ciascun consigliere, alla giunta e ai soggetti ai quali sia conferita dalla Statuto.”;

**Considerato che**

1. La Regione Toscana, nell’ambito delle competenze regionali di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in conformità ai principi fondamentali statali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi e tenendo conto del principio di concertazione con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, promuove azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale anche per la creazione di ecosistemi di interesse economico a favore dell’innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo di nuovi processi e delle eccellenze toscane sul mercato globale, della difesa dell’occupazione, dello sviluppo di imprenditoria innovativa e dell’avviamento di nuova imprenditorialità 2.0;

2. La presente legge disciplina, nell'ambito della più generale azione di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale, i criteri di individuazione dei Distretti Industriali dotati di autonoma personalità giuridica, delle reti di interconnessione regionale e delle aggregazioni di imprese, nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo locale.

3. La presente normativa permetterà al distretto costituendo, una volta individuato, di fregiarsi del marchio di “Distretto Industriale Pratese”

## **APPROVA**

### **la seguente Legge regionale:**

#### **Art. 1**

#### **Definizioni**

1. Per distretto industriale si intende un sistema produttivo locale, all'interno di una parte definita del territorio regionale, caratterizzato da un'elevata concentrazione di imprese manifatturiere artigianali e industriali, con prevalenza di piccole e medie imprese, operanti su specifiche filiere produttive o in filiere a queste correlate rilevanti per l'economia regionale.

2. Per rete di interconnessione regionale si intende un sistema di imprese e soggetti pubblici e privati, presenti in ambito regionale ma non necessariamente territorialmente contigui, che operano anche in settori diversi e sono in grado di sviluppare un insieme omogeneo di iniziative e progetti rilevanti per l'economia regionale e/o locale.

3. Per aggregazione di imprese si intende un insieme di imprese che, in numero non inferiore a tre, si riuniscono, al fine di sviluppare il progetto strategico comune, nelle forme di cui all'articolo 5 e nell'area individuata dai Distretti Industriali.

4. Per “Organismo di Distretto”, si intende l'organismo centrale del distretto; esso ha il compito di progettare e pianificare un piano strutturale di rilancio e sviluppo economico dell'ente stesso.

5. Per “Soggetto Attuatore” si intende l'apparato addetto alla messa in opera della strategia economico-industriale elaborata dall'organismo di cui al comma 4, nonché il rappresentante legale del Distretto Industriale.

#### **Art. 2**

#### **Individuazione del distretto industriale**

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite le piccole e medie imprese individuate, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nonché la competente commissione consiliare, individua il Distretti Industriali e ne definisce l'ambito geografico e settoriale.

In caso di mancata ratifica di accordo verranno utilizzate, in via sussidiaria, le ventisei settorializzazioni di cui alla L.R. 11/2017.

2. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1 devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) elevata concentrazione di imprese industriali e artigiane operanti nella filiera produttiva di carattere manifatturiero all'interno di una parte geograficamente definita del territorio regionale, comprensiva anche di più province;
- b) storicità del distretto, documentata dalla presenza di centri sulla cultura locale del prodotto e del lavoro, ovvero riscontrabile dalla letteratura scientifica;
- c) capacità, anche potenziali, del distretto industriale di essere competitivo nei mercati nazionali e internazionali, attestata dalla propensione a generare processi di innovazione e di internazionalizzazione, dalla presenza di imprese significative del settore, dall'immagine internazionale dei prodotti realizzati, in termini sia funzionali e prestazionali che di contenuti estetici e di design.

3. Concorrono all'individuazione del distretto industriale la presenza, ovvero l'identificabilità, di un marchio di distretto, la presenza di istituzioni formative specifiche, di centri di ricerca dedicati e di soggetti istituzionali aventi competenze ed operanti nell'attività di sostegno all'economia locale.

### **Art. 3**

#### **Struttura del distretto industriale e organi competenti**

1. Il distretto si struttura attraverso l'individuazione dell'Organismo di Distretto, con il compito di progettare e pianificare un nuovo piano di rilancio e sviluppo di tutta l'area interessata, specificatamente orientato a produrre risultati positivi per il sistema produttivo manifatturiero e per quello dei servizi.
2. L'Organismo di Distretto è affiancato da un Soggetto Attuatore, con il compito di implementare concretamente la progettazione e la pianificazione preliminarmente individuate a livello di Organismo di Distretto, di seguirne poi costantemente l'andamento e di misurare periodicamente i risultati conseguiti.
3. La Giunta Regionale, con apposito regolamento è tenuta entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge a stabilire struttura e modalità di funzionamento degli organi suindicati.
4. La Giunta regionale, con successivi provvedimenti, effettua rilevazioni ai fini di successive individuazioni di nuovi eventuali distretti industriali e di aggiornamento dei costituenti Distretti Industriali con le modalità previste dal comma 1.
5. Il Soggetto Attuatore di ogni singolo Distretto Industriale, redige annualmente apposita relazione sull'andamento economico ed imprenditoriale da notificare alla Giunta Regionale entro e non oltre il 31 marzo.
6. Le amministrazioni comunali e provinciali competenti sui territori sui quali insisteranno i Distretti, svolgeranno una funzione consultiva rispetto agli Organi costituiti, soprattutto in materia di programmazione urbanistica e di promozione territoriale.

### **Art. 4**

#### **Individuazione della rete di interconnessione regionale**

1. Ciascuna rete innovativa regionale è individuata con provvedimento della Giunta regionale su istanza del soggetto che rappresenta l'insieme delle imprese e dei soggetti pubblici e privati componenti la rete stessa.
2. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, sono requisiti della rete innovativa regionale:

- a) la dimensione della rete innovativa regionale espressa in termini quantitativi di imprese rappresentate dal soggetto di cui al comma 1;
- b) la rilevanza del settore o dei settori che partecipano alla rete innovativa regionale, i contenuti innovativi dell'ambito in cui opera la rete e le potenzialità di sviluppo anche occupazionale;
- c) l'eventuale riconoscimento a livello europeo.

#### **Art. 5**

#### **Forme di aggregazioni di imprese all'interno del singolo Distretto Industriale**

1. Le aggregazioni di imprese di cui all'articolo 2, comma 3, assumono una delle seguenti forme:
- a) imprese aderenti ad uno specifico contratto di rete, come definito dalla legislazione vigente, o forme equivalenti di aggregazione, che mantengono l'autonomia giuridica e gestionale delle imprese partecipanti;
  - b) imprese riunite in consorzio con attività esterna, società consortile o società cooperativa, ovvero riunite nella compagine sociale di società di capitali a controllo congiunto;
  - c) associazioni di imprese, anche temporanee e appositamente costituite per la realizzazione di un progetto comune.
  - d) in via residuale, ogni forma di aggregazione non in contrasto con l'attuale normativa e con lo Statuto Regionale.

#### **Art. 6**

#### **Rappresentanza dei distretti industriali e delle reti innovative regionali**

1. Le imprese aderenti a ciascun ecosistema di interesse economico interno al Distretto Industriale Pratese e i soggetti aderenti a ciascuna realtà industriale individuano la forma giuridica, tra quelle previste dal codice civile, idonea a caratterizzare il Distretto Industriale Pratese così da permetterne la rappresentanza nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche.
2. Il soggetto di cui al comma 1, debitamente riconosciuto dalla Giunta regionale, raccoglie le istanze delle imprese aderenti a ciascun distretto industriale e dei soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale e presenta i progetti di intervento alla Regione ai sensi dell'articolo 7.

#### **Art. 7**

#### **Progetti di intervento**

1. La Regione finanzia progetti di intervento presentati dai Distretti Industriali e dalle reti innovative regionali, dalle aggregazioni di imprese di cui all'articolo 2, riguardanti:
- a) la ricerca e l'innovazione;
  - b) l'internazionalizzazione;
  - c) le infrastrutture;
  - d) lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia ambientale;
  - e) la difesa dell'occupazione e lo sviluppo di nuova occupazione;
  - f) lo sviluppo di imprenditoria innovativa e di nuova o rinnovata imprenditorialità;
  - g) la partecipazione a progetti promossi dalla Unione europea, anche in materia di "cluster";
  - h) sviluppo della c.d. economia circolare;
  - i) ogni ulteriore iniziativa finalizzata al sostegno ed al rafforzamento competitivo delle imprese in difesa del "know-how" sviluppato.

2. I progetti ivi indicati sono, di fatto, indirizzati a favorire una progettualità comune ed ambiziosa tra tutti i soggetti che hanno titolo a ad avanzare proposte e piani di sviluppo, coinvolgendo in un circolo virtuoso economico ed industriale la pluralità di soggetti compresi all'interno del Distretto Industriale, con riferimento sia a enti pubblici che privati, così da creare i presupposti per far affluire, da varie fonti, risorse economiche e finanziarie idonee a garantire il finanziamento della progettualità di sistema distrettuale.

#### **Art. 8**

##### **Modalità di finanziamento**

1. La Giunta regionale emana specifici bandi per selezionare e finanziare, nei limiti delle risorse disponibili, i progetti di cui all'articolo 8, in cui individua:

- a) la tipologia degli interventi da finanziare;
- b) le modalità e i termini per la presentazione dei progetti di intervento;
- c) i requisiti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, anche in relazione alla regolarità contrattuale e contributiva e al rispetto della normativa antimafia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) i criteri di valutazione dei progetti che tengano conto degli elementi innovativi e delle prospettive di innovazione, della sostenibilità economica del progetto e della pianificazione coerente dell'intervento, sia in termini quantitativi che qualitativi, per il concreto raggiungimento degli obiettivi proposti;
- e) le spese ammissibili;
- f) la forma del finanziamento concedibile, nella modalità del contributo in conto capitale, del contributo in conto interesse, attraverso fondi di rotazione e di garanzia, nonché mediante altre forme di agevolazione;
- g) l'eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;
- h) le modalità di rendicontazione e di effettuazione di monitoraggi e controlli.

#### **Art. 9**

##### **Accordi di programma**

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la conclusione di accordi di programma con i soggetti componenti dei Distretti Industriali, al fine di attuare interventi per lo sviluppo produttivo locale, anche in aree diverse da quelle individuate all'art. 3 comma 1 della presente legge.

#### **Art. 10**

##### **Attività di promozione e informazione**

1. La Giunta Regionale svolge attività di promozione e di informazione al fine di favorire la nascita di ulteriori forme di aggregazione di cui alla presente legge e lo sviluppo del sistema produttivo regionale, individuando anche nuove aree caratterizzate da un autonomo ecosistema di interesse economico.

2. La Giunta Regionale individua e finanzia programmi e progetti presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni e soggetti privati senza scopo di lucro operanti nel territorio toscano che hanno come scopo l'attuazione delle finalità della presente legge in un'ottica di miglioramento del sistema produttivo locale, riservandosi la possibilità di istituire analoghe aree di interesse industriale regionale.

**Art. 11**  
**Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato**

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. Regolamento n.1301/2013 ed al relativo Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sono oggetto di notifica ai sensi della normativa europea.
2. L'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea è oggetto di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

**Art. 12**  
**Revoca**

1. Il riconoscimento di Distretto Industriale viene revocato nei seguenti casi:
  - a) esaurimento dello scopo industriale per il quale è stato fondato e riconosciuto;
  - b) comportamento in grave violazione di legge o di statuto;
  - c) mancato assolvimento dell'obbligo di relazione di cui all'art.4 comma 5.

**Art.13**  
**Norma finanziaria**

1. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa massima di euro 800.000,00 per l'esercizio 2021, euro 800.000,00 per l'esercizio 2022 e euro 800.000,00 per l'esercizio 2023, a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente come segue:
  - a) per euro 400.000,00 sul 2021, euro 400.000,00 sul 2022 e euro 400.000,00 sul 2023 sulla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021/2023;
  - b) per euro 400.000,00 sul 2021, euro 400.000,00 sul 2022 e euro 400.000,00 sul 2023 sulla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021/2023.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

**Art. 14**  
**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.